

# ACCORDO DI DISTRIBUZIONE

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Forza maggiore.* Fatta eccezione per le obbligazioni di pagamento del Distributore appena riportate, ritardi o mancanze di una delle parti nei suoi obblighi saranno tollerati se e nella misura in cui siano stati causati da circostanze fuori dal controllo delle parti coinvolte.

*Modifiche ed emendamenti.* Con le eccezioni riportate in precedenza, questo Accordo non può essere modificato o emendato, né si può derogare a una qualsiasi obbligazione qui riportata senza un consenso scritto firmato da entrambe le parti.

*Cessioni.* Questo Accordo e i diritti, i doveri e le obbligazioni da esso derivanti non possono essere ceduti o delegati a terze parti senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

*Non rinuncia.* Il fallimento di una delle parti nel far valere i propri diritti espressi in una qualsiasi clausola non andrà considerata una rinuncia a far valere tali diritti in futuro.

*Convenzione internazionale sulle vendite.* Ogni condizione di questo Accordo contraria alla vigente legge della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni varata dalle Nazioni Unite non si applicherà alle transazioni contemplate dal presente Accordo.

In fede, le parti danno esecuzione a questo Accordo di Distribuzione in data \_\_\_\_\_ 2007.

Azienda :

**MULTINAZIONALE XXX**

Nome : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

Qualifica : \_\_\_\_\_

Distributore :

**MULTINAZIONALE YYY**

Nome : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

Qualifica : \_\_\_\_\_